



Seduta del (NUPAV) della Provincia di Grosseto per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla proposta di Variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione ed alle tavole 15-16 del vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Massa Marittima.

Autorità proponente: Giunta del Comune di Massa Marittima

Autorità procedente: Consiglio del Comune di Massa Marittima

Autorità competente: NUPAV della Provincia di Grosseto

DATA SEDUTA: 03 FEBBRAIO 2015

SEDE DELLA RIUNIONE: VIA CAVOUR, 16 - GROSSETO

PRESIDENTE: Arch. Lucia Gracili

SEGRETARIO: Dott. Riccardo Cinelli

ORA INIZIO LAVORI: 10:00


ORA TERMINE LAVORI: 10:30

PRESENZE

COMPONENTI: A = Assente - P = Presente

NOMINATIVO	A / P	ORA ENTRATA *	ORA USCITA **
Presidente: Arch. Lucia Gracili (disposizione prot. 18127 del 30/01/2012 e s.m.i.)	P		
Componente Dirigente: Dott. Giampiero Sammuri (disposizione n. 2 della D.G.P. n.91 del 05/06/2012 e s.m.i.)	A		
Componente tecnico esperto: Arch. Elisabetta Lenzi (prot. 213093 del 30/12/2014)	P		
Segretario verbalizzante: Dott. Riccardo Cinelli (Determinazione n.346 del 05/02/2013)	P		

- * SOLO SE SUCCESSIVA A QUELLA DI INIZIO DELLA SEDUTA
- ** SOLO SE ANTECEDENTE A QUELLA DI TERMINE DELLA SEDUTA





Visti:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte seconda relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS)";
- la l.r.t. 10/2010 e s.m.i. "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza", nonché le disposizioni integrative di cui all'art. 14-19 della l.r.t. 10 Novembre 2014, n.65 "norme per il governo del territorio";
- la convenzione sottoscritta da Provincia di Grosseto e Comune di Massa Marittima in data 08/11/2013, ai sensi dell'art. 12, comma 3 bis della l.r.t. 10/2010 e s.m.i., con la quale si attribuisce al NUPAV, costituito nella Provincia di Grosseto con D.G.P. 91 del 05/06/2012, le funzioni di Autorità competente per la VAS per i piani e programmi di competenza del Comune di Massa Marittima;

Premesso che:

- la variante parziale alle NTA ed alle Tavole 15-16 del vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Massa Marittima è soggetta alla valutazione ambientale strategica (VAS) in quanto rientra nel campo di applicazione:

- dell'art. 3, c.2, lett a) della Direttiva Comunitaria 2001/42/CEE;
- dell'art. 6, c.2, lett a) del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., ma non nei casi previsti al comma 2, lett b) (non incide sulle aree a protezione speciale);
- dell'art. 5 bis, c.1 lett g) della L.R.T. n.10/2010 s.m.i.;

- ai sensi dell'art.23 comma 1 della LR 10/10 l'autorità procedente (AP) ha predisposto un documento preliminare e lo ha trasmesso con modalità telematiche alla presente Autorità Competente – NUPAV (AC) ed ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) ai fini delle consultazioni preliminari. In seguito alle osservazioni inviate, il NUPAV in qualità di Autorità competente per la VAS si è espresso nella riunione del 06/11/2014 sul documento preliminare sopra indicato, fornendo indicazioni tecniche per la definizione dei contenuti del successivo Rapporto Ambientale (RA) Tale indicazioni sono state trasmesse all'Autorità Procedente con nota prot. 190798 del 06/11/2014 e sono riportate in estratto qui di seguito:

1. tenere conto dei contributi, osservazioni e pareri derivanti dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, nelle parti pertinenti ed utili alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale. In particolare dovrà esser fatta attenzione a quanto riportato:
 - nelle osservazioni dell'Azienda Regionale Protezione Ambientale per la Toscana, Dipartimento provinciale ARPAT di Grosseto (nota prot. prov. n. 187805 del 03/11/2104) circa gli aspetti acustici connessi alla localizzazione sul territorio dei ricoveri degli animali in modo da evitare disagi alla popolazione residente nelle vicinanze;
 - nei contributi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n.9 di Grosseto, Dipartimento della prevenzione, Unità funzionale sanità pubblica veterinaria e igiene alimentare (vedi nota di cui al registro prot. AUSL n. 68992 del 05/11/2014) che contengono indicazioni tecniche finalizzate alla formazione della proposta di variante normativa di cui all'art. 60.5 del RU facendo specifico riferimento ai contenuti dell'allegato C, sezione prima, punto 2, del DPGRT 04 Agosto 2011, n.38/R "regolamento d'attuazione della LRT n.59/2000 – "norme di tutela per gli animali";
2. tenere conto dei contributi, osservazioni e pareri derivanti dalla consultazione delle strutture provinciali interne competenti in materia ambientale e di pianificazione, così come riportati in sintesi:
 - La U.P. Strumenti e Atti del Servizio Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili ha fornito contributi per gli aspetti di natura pianificatoria e di VAS (con nota interna del 29/10/2014) riguardanti i contenuti del nuovo art.60.5 delle norme del Regolamento Urbanistico comunale, così come qui di seguito riportata: "La norma relativa agli annessi per il ricovero di animali domestici e di bassa corte, contiene riferimenti ad autorizzazioni sanitarie, legislazione statale e regionale e loro regolamenti di attuazione, nonché terminologie quali ad esempio rifugi e concentramenti. In considerazione di quanto sopra, al fine di evitare dubbi interpretativi, si evidenzia l'opportunità di specificare che si tratta di strutture pertinenti per finalità amatoriali, non riconducibili a canili sanitari e canili rifugi di cui alla L.R.T. n. 59/2009 e relativo regolamento di attuazione (D.P.G.R. n. 38/R/2001). Inoltre, al fine di un corretto inserimento nel contesto interessato, si evidenzia l'opportunità di suggerire la definizione di un numero massimo di animali per ogni struttura. Altresì in analogia a quanto previsto al punto 60.5.1, relativo alle strutture funzionali alle attività



faunistico venatorie, si evidenzia l'opportunità di prevedere la demolizione delle strutture realizzate con ripristino dello stato dei luoghi, in caso di cessazione del loro utilizzo.....";

3. *effettuare le verifiche di coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano paesistico, adottato con DCRT 2 Luglio 2014, n.58, in ragione dei contenuti dell'art. 24 e 38 delle norme dello stesso Piano;*
4. *per la stesura del Rapporto Ambientale è necessario attenersi ai contenuti dell'allegato 2 della L.R.T. n.10/2010 s.m.i ed a quanto riportato espressamente nel documento preliminare redatto alla fase preliminare di VAS in argomento;*
5. *ai fini della stesura del Rapporto Ambientale e per dare completezza ai punti sopra elencati, si allegano le note pervenute a seguito della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, se non già pervenute all'Autorità Procedente (Comune di Massa Marittima);*
6. *per l'eventuale deposito delle indagini geologiche a supporto della variante in argomento, occorre attenersi alle disposizioni di cui al DPGRT n. 53/R/2011 e della LRT n.21/2012. In caso di non esecuzione di nuove indagini, secondo quanto disposto all'art. 3, c. 4 dello stesso DPGRT n. 53/R/2011, occorre redigere la relativa certificazione come indicato al successivo art.4, c.2.*

- successivamente la documentazione relativa all'adozione della Variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione ed alle tavole 15-16 del vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Massa Marittima, comprensiva del Rapporto Ambientale e relativa sintesi tecnica, è stata messa a disposizione dei Soggetti Competenti per l'Ambiente (SCA), degli enti territoriali interessati e del pubblico secondo i canali di pubblicazione ed informazione previsti dalla normativa regionale in materia, quindi è stata depositata presso la sede dell'Autorità Procedente (Comune di Massa Marittima) e la sede dell'Autorità Competente (Provincia di Grosseto) sopra indicate, nei rispettivi siti web istituzionali;

- la documentazione relativa alla procedura di VAS di cui all'art.25 della LRT 10/2010 e s.m.i. sopra ricordata, è stata inoltre inviata telematicamente (secondo i criteri di cui all'art.8, c. 7 della L.R.T. n.10/2010 s.m.i circa l'impiego di strutture informatiche: rete telematica regionale e PEC) in data 20/11/2014, dalla Autorità Procedente (AP) agli SCA (registrata al prot. provinciale n. 197543 del 20/11/2014);

- il termine per la presentazione delle osservazioni e pareri, definito per legge in 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT, è individuato nella data del 17 Gennaio 2015;

- il Presidente del NUPAV, con nota prot. 199204 del 25/11/2014, ha aperto la consultazione per i soggetti interni competenti in materia di ambiente o che svolgono attività interferenti con le azioni di tutela e valorizzazione ambientale (SCA interni) individuati nell'Area Ambiente e nelle strutture tecniche interne all'Area Pianificazione e Gestione Territoriale (U.P. Strumenti e Atti Territoriali del Servizio Sviluppo del Territorio ed Energie rinnovabili ed U.P. Tecnica Attività Faunistico-Venatoria del Servizio Conservazione della Natura;

- I soggetti competenti in materia ambientale (SCA) o competenti per territorio, coinvolti nella fase di consultazione sono:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
- Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana (Firenze)
- Soprintendenza per i Beni architettonici e del paesaggio per le Province di Grosseto e Siena (Siena)
- Regione Toscana – Settore strumenti della Programmazione negoziata e della Valutazione Regionale
- Regione Toscana – Direzione generale delle Politiche Ambientali (Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali)
- Regione Toscana – Direzione generale del Governo del Territorio, (Settore Pianificazione del Territorio)
- Regione Toscana – Ufficio Regionale Tecnico del Genio Civile di Grosseto
- Azienda Regionale Protezione Ambientale per la Toscana, Dipartimento provinciale ARPAT di Grosseto
- Acquedotto del Fiora S.p.A.
- Comunità d'Ambito Toscana Sud (A.T.O. Rifiuti)
- Azienda Unità Sanitaria Locale n.9 di Grosseto, Dipartimento della prevenzione, Unità funzionale igiene e sanità pubblica "Grossetana"
- Unione dei Comuni Montana delle Colline Metallifere (Massa Marittima)
- Provincia di Grosseto, Area Ambiente
- Provincia di Grosseto, U.P. Strumenti e Atti Territoriali del Servizio Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili;
- Provincia di Grosseto, U.P. Tecnica Attività Faunistico-Venatoria del Servizio Conservazione della Natura;

- hanno fornito contributi in fase consultiva i seguenti SCA o soggetti competenti per territorio:

- Regione Toscana, Direzione Generale Governo del Territorio – Settore Pianificazione del Territorio. (nota acquisita al prot. Prov. n. 10054 del 16/01/2015);



- Regione Toscana – Direzione generale delle Politiche Ambientali (Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali) (nota acquisita al prot. Prov. n. 202749 del 02/12/2014)
 - Azienda Regionale Protezione Ambientale per la Toscana, Dipartimento provinciale ARPAT di Grosseto (nota acquisita al prot. Prov. n. 10148 del 19/01/2015)
 - Acquedotto del Fiora S.p.A. (nota acquisita al prot. Prov. n. 12699 del 21/01/2015);
 - Provincia di Grosseto, Area Pianificazione Territoriale – Servizio Sviluppo del Territorio ed Energie Rinnovabili, UP Strumenti e Atti Territoriali (nota interna prot. Prov. n. 212248 del 29/12/2014)
- non sono pervenuti contributi, pareri, osservazioni dai seguenti soggetti:
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
 - Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana (Firenze)
 - Soprintendenza per i Beni architettonici e del paesaggio per le Province di Grosseto e Siena (Siena)
 - Regione Toscana – Settore strumenti della Programmazione negoziata e della Valutazione Regionale
 - Regione Toscana – Ufficio Regionale Tecnico del Genio Civile di Grosseto
 - Comunità d’Ambito Toscana Sud (A.T.O. Rifiuti)
 - Azienda Unità Sanitaria Locale n.9 di Grosseto, Dipartimento della prevenzione, Unità funzionale igiene e sanità pubblica “Grossetana”
 - Unione dei Comuni Montana delle Colline Metallifere (Massa Marittima)
 - Provincia di Grosseto, Area Ambiente
 - Provincia di Grosseto, U.P. Tecnica Attività Faunistico-Venatoria del Servizio Conservazione della Natura;
- il Presidente del NUPAV con nota prot. 17047 del 28/01/2015 ha convocato la seduta del NUPAV per il giorno 03/02/2015 per le determinazioni in merito al procedimento di VAS in argomento;

Esaminati:

- I documenti prodotti ed inoltrati dall’Autorità Procedente, Comune di Massa Marittima ed in particolare:
- Il Rapporto Ambientale e relativa sintesi non tecnica
 - Tavola n.01 Norme Tecniche di Attuazione
 - Relazione tecnico illustrativa
 - copia del verbale del Consiglio Comunale Massa marittima n. 63 del 12711/2014

Considerati:

- i contenuti delle seguenti valutazioni riferite a quanto previsto all’allegato VI del Decreto Legislativo 152/06 ed in particolare all’allegato II alla LRT n.10/2010 e s.m.i.:

1. *“Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani e programmi”*

Il Rapporto Ambientale (RA) illustra i contenuti della proposta di variante alle norme tecniche di attuazione (NTA) del vigente Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Massa Marittima, che ha come obiettivo quello di disciplinare nel territorio aperto l’individuazione e le attività di ricovero degli animali da compagnia, cani da caccia ed animali di bassa corte, nonché la realizzazione di strutture funzionali all’attività faunistico - venatoria. A tal fine la variante introduce l’articolo 60.5 nelle NTA del RU definendo i criteri localizzativi e le regole per la realizzazione degli interventi.

Altro obiettivo della variante è quello di mutare la destinazione d’uso dell’area di Via Curtatone (Particelle 256 e 257 del Foglio catastale n.144 del Comune censuario di Massa Marittima), da zona “A” – Centro Storico a Verde Pubblico. Il proponente evidenzia che la trasformazione con conseguente riqualificazione dell’area in Verde Pubblico ha lo scopo di risolvere lo stato di degrado che dura ormai dal 1987, anno dell’evento che ha distrutto il fabbricato abitativo che sorgeva sulla Particella 256. A tal fine vengono modificate parzialmente i contenuti delle Tavole 15 - 16 del vigente R.U..

Il paragrafo del Rapporto Ambientale prosegue semplicemente enunciando l’assenza di contrasti della variante proposta con altri piani o programmi, anche di natura sovra ordinata, quali Piano di Indirizzo Territoriale regionale, Piano Territoriale di Coordinamento provinciale e gli strumenti di pianificazione comunale.

In riferimento al PIT si ritiene che dovrebbero essere meglio evidenziati i rapporti di coerenza mentre per quanto attiene quelli relativi al PTC si rinvia alle valutazioni espresse dalla competente struttura tecnica della Provincia di Grosseto (vedi documento n.05 dell’esito delle consultazioni in seguito riportate)

2. *“Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del Piano o Programma”;*



L'omonimo paragrafo del RA redatto a supporto della proposta di variante illustra le caratteristiche generali dello stato attuale dell'ambiente caratterizzate da situazioni di degrado ambientale nell'ambito della campagna circostante il Comune di Massa Marittima, dovuta ad una carenza di regolamentazione per la realizzazione di ricoveri per animali domestici che, nel tempo, ha condotto alla formazione spontanea di manufatti abusivi e ricoveri improvvisati, anche in zone boscate. Il RA evidenzia come l'assenza di un'adeguata regolamentazione di tali interventi condurrebbe, nel tempo, ad un possibile incremento della presenza di animali con conseguenti criticità anche natura igienico sanitaria. In relazione alla previsione del Centro Storico, il RA evidenzia come l'attuale situazione, già illustrata nel paragrafo n.2 precedente, vede un progressivo aumento di vegetazione infestante e proliferazione di animali insalubri.

3 "Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate.

Il RA evidenzia come la variante alle N.T.A. del RU, relativa al territorio aperto, non vada ad interessare aree di particolare pregio per i caratteri ambientali, culturali e paesaggistici in quanto la nuova disciplina introdotta con l'articolo 60.5 non sono ammessi interventi nelle aree boscate, in quelle tutelate dalla Rete Natura (quali i S.I.R. e S.I.C.) nelle Aree a Rilevante Pregio Ambientale o di reperimento classificate dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto, nei Punti Panoramici, nelle Aree di Interesse Archeologico, nei Geositi e in quelle a rischio idrogeologico, nelle zone di tutela dei corsi d'acqua e delle pozzi utilizzati per scopi idropotabili.

Per quanto riguarda l'area di previsione ubicata nel centro storico, il RA evidenzia l'importanza dell'interconnessioni con le aree circostanti soprattutto nell'ottica di recuperare una situazione di degrado e per migliorare gli aspetti generali di visuale del centro storico.

4. "Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale ecc.... quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione di habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territorio con produzione agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art.21 del D.lvo 228/2001"

Il R.A. nell'esaminare i vari fattori di impatto connessi alla tipologia di intervento ed al quadro ambientale indicati ai precedenti punti 1-2 e 3, evidenzia come non si rilevino problemi di natura ambientale, culturale, e paesaggistica, né tantomeno interferenze con le zone designate "di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici" e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

Il R.A. non contiene riferimenti alla tutela delle aree di cui all'art.21 del D.lvo 228/2001 (quali le aree DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT o le aree agricole dedicate all'agricoltura biologica), che viene perseguita attraverso divieti, limitazioni alla realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui al D.lvo n.152/06 (impianti di incenerimento; impianti a tecnologia complessa, discariche, impianti di supporto alla raccolta dei rifiuti urbani) e le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia. Nel caso specifico si rileva che la variante in esame non riguarda la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, mentre per quanto attiene le valutazioni di coerenza con il PTC si rinvia ai contenuti del documento n.05 delle Consultazioni di cui alla successiva Tabella A

Da un esame generale, effettuato in coerenza con il livello di progettazione previsto per tale procedura di pianificazione, non sono state individuate specifiche criticità relative alle varie matrici ambientali

5. "Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli stati membri, pertinenti al piano o programma, e il modo in cui durante la sua preparazione si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale"

L'omonimo paragrafo del RA si limita ad enunciare l'assenza delle obiettivi di protezione ambientale del territorio che siano pertinenti all'Atto di Governo di cui trattasi. I questo caso si ritiene, in particolare per la disciplina di variante per il territorio aperto, che sarebbe stato opportuno ricordare i contenuti già espressi negli altri paragrafi del RA in merito agli obiettivi di protezione ambientale che si perseguono e come gli stessi siano coerenti con gli obiettivi contenuti nelle direttive di natura comunitaria e statale.

6. "Possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interazione tra i suddetti fattori. Devono considerarsi tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi e sinergici, a breve, medio, lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi"

Il RA relaziona circa la significatività degli effetti sulla biodiversità, sulla salute umana, sulla flora, sulla fauna, sulla qualità dell'aria, sui fattori climatici, sui beni materiali e sul patrimonio culturale, che saranno prodotte a seguito



dell'attuazione delle azioni introdotte dall'Atto di Governo. In particolare viene evidenziato come la nuova disciplina (soprattutto quella per il territorio aperto) consentirà di perseguire i principali obiettivi di protezione ambientale con effetti migliorativi nel consumo di suolo e nella gestione delle azioni di tutela delle varie matrici ambientali.

Con il R.A. si sostiene inoltre che le trasformazioni previste non siano significative in modo negativo nel breve, medio o lungo periodo, ed anzi si afferma che il territorio comunale sarà interessato in modo positivo dalle azioni promosse dalla Variante al Regolamento Urbanistico.

7. *"Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano o del Programma"*

Il RA nel suo complesso evidenzia come le caratteristiche, le dinamiche e le possibili pressioni sull'ambiente e sul paesaggio non siano tali da definire effetti negativi singoli o cumulativi significativi connessi all'attuazione della variante., pertanto il proponente ritiene in base alla consistenza delle azioni proposte, in relazione al quadro normativo ed a quanto detto in merito agli impatti significativi, di non proporre ulteriori misure per mitigare gli effetti negativi sull'ambiente

8. *"Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste."*

Nel RA è riportato quanto richiesto nell'allegato 2 della LRT n.10/2010 e s.m.i., in particolare si dice che " .. la valutazione è stata effettuata considerando lo stato dei luoghi e la probabile evoluzione in relazione alla trasformazione, valutando le risorse naturali interessate, gli aspetti sociali, storico architettonici, morfologici, idrogeologici, indicatori che definiscono la compatibilità ambientale e la sostenibilità della Variante al R.U. vigente. Non si determinano, per quanto sinora esposto nel presente Rapporto Ambientale, soluzioni alternative, aggiungendo che non vi sono state difficoltà nella raccolta di informazioni..."

9. *"Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto,"*

Il RA ha previsto un monitoraggio relativamente alle eventuali pressioni ambientali, con particolare riferimento ai parametri (rifiuti, consumi idrici, consumi energetici, riutilizzo delle acque meteoriche, inquinamento acustico) applicabili alla realizzazione dei ricoveri consentiti dalla Variante alle N.T.A. del Regolamento Urbanistico. Il proponente indica anche le modalità di attuazione del monitoraggio attraverso l'istituzione, presso l'Ufficio Urbanistica comunale, di un apposito elenco dei titoli abilitativi rilasciati, contenente i dati quantitativi riferibili ai parametri di cui sopra

Vista la natura della variante si ritengono adeguati gli indicatori di monitoraggio sopra citati in quanto rappresentano elementi guida per il monitoraggio di VAS relativo agli effetti indotti dalla variante normativa in argomento e che vanno inquadrati nel più ampio contesto del monitoraggio di VAS previsto per la complessiva attuazione delle previsioni e delle strategie di sviluppo del vigente Regolamento Urbanistico.

10. *"Sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai punti precedenti"*

Il documento è stato redatto, trasmesso agli SCA e reso disponibile al pubblico secondo le procedure previste per legge. I contenuti del documento discende dai contenuti del R.A.

Considerato inoltre quanto segue in relazione all'Art.24, comma 1, lett D bis, che richiede al proponente di dare atto di " ... come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti nella fase di consultazioni di cui all'articolo 23 della LRT n.10/2010 e sm.i. ...":

Gli elaborati della VAS danno atto dei contributi forniti dai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) pervenuti nella fase delle consultazioni preliminari ma non esplicitano come gli stessi siano stati presi in considerazione ai fini della redazione del Rapporto Ambientale. Ciò nonostante si rileva che la proposta di variante risponde alla maggioranza delle tematiche trattate dagli SCA ed in particolare in riferimento alle "indicazioni tecniche" rese dal NUPAV provinciale con nota prov. n. prot. 190798 del 06/11/2014. In particolare il proponente ha adeguato la disciplina per le previsioni che riguardano il territorio aperto definendo i criteri localizzativi dei ricoveri degli animali per rispondere alle indicazioni formulate dall'ARPAT, circa gli aspetti acustici ed in termini di minore disagio alla popolazione residente nelle vicinanze. Inoltre ha introdotto nella stessa disciplina alcuni requisiti tipo, dati dimensionali e interventi di ripristino relativamente ai "ricoveri degli animali" tenendo conto delle osservazioni formulate dalla AUSL n.9 di Grosseto in merito all'applicazione del DPGRT 04 Agosto 2011, n.38/R "regolamento d'attuazione della LRT n.59/2000 "norme di tutela per gli animali", nonché dei suggerimenti della U.P. Strumenti e Atti del Servizio Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili della Provincia di Grosseto.

Invece, come per altro rilevato anche dalla Regione Toscana – Settore Pianificazione Territoriale (vedi documento n.2 delle consultazioni, nota acquisita al prot. prov. n. 10054 del 16/01/2015), occorre che siano esplicitati i contenuti delle verifiche di





coerenza effettuate con il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano paesistico, adottato con DCRT 2 Luglio 2014, n.58, citate al paragrafo a) del RA.

Infine in considerazione che la variante non è supportata da indagini geologiche occorre che negli atti comunali sia dato atto del rispetto delle procedure previste all'art.5, c.2 del DPGRT n. 53/R/2011 (... nei casi previsti dall'articolo 3, comma 4, del Regolamento, il responsabile del procedimento certifica che non è necessario effettuare le indagini geologiche ed indica gli estremi del precedente deposito in relazione all'ambito interessato, utilizzando il modulo approvato con decreto del dirigente regionale competente..).

Considerate:

- le valutazioni sull'esito delle consultazioni, come riportate nella seguente "Tabella A", riguardanti gli apporti tecnici rilasciati dagli enti territoriali interessati e dai soggetti competenti in materia ambientale, in cui sono contenute indicazioni tecniche migliorative della proposta di variante al Regolamento Urbanistico;

TABELLA A

Sintesi delle consultazioni	Valutazioni sull'esito delle consultazioni
<p>Documento n. 01 della Regione Toscana, Direzione Generale Politiche Ambientali Energia e Cambiamenti Climatici. Settore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali: nota acquisita al prot. prov. n. 204796 del 27/11/2013</p> <p>Il settore regionale nel ricordare i contenuti dell'art. 60.5 della variante in esame, circa gli spazi da adibire al ricovero e cura degli animali domestici ... e cani da caccia, ed al comma 1 dello stesso articolo la possibilità di realizzare strutture funzionali all'attività faunistico venatoria, evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel suddetto articolo si individua la possibilità di adibire i ricoveri anche in aree Natura 2000, mentre nel citato comma 1 gli interventi non sono ammessi in tali aree;- la Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'UE per la conservazione della biodiversità così come anche tutelata dalla LRT 56/2000;- nel richiamare il principio di precauzione e gli strumenti di attuazione della normativa regionale (DPGRT n. 644/2004 e DPGRT 454/2008), risulti necessario che si rispetti quanto indicato nelle norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei SIR;- i SIC devono essere riconosciuti come zone speciali di conservazione (come da art. 3, c.2 del DPR 357/1997), le cui misure di conservazione, propedeutiche alla loro successiva designazione quali ZSC sono in corso di predisposizione, in collaborazione con l'Università di Firenze ed il supporto di Enti parco e Province.	<p>Le aree Natura 2000 (SIC e SIR) sono oggetto di specifica tutela sia nel corpo delle disposizioni generali dell'art.60.5 (vedi rigo 5-9 del testo dispositivo) che nel comma 1 dello stesso articolo. L'osservazione regionale è pertanto da ritenersi, nel suo complesso, superata dalle disposizioni comunali sopra citate.</p> 
<p>Documento n. 02 della Regione Toscana, Direzione Generale Governo del Territorio - Settore Pianificazione del Territorio: nota acquisita al prot. prov. n. 10054 del 16/01/2015</p> <p>Il Settore regionale ha fornito un contributo ai sensi dell'art. 53 della LRT 65/2014, con il quale ha evidenziato alcuni elementi da approfondire al fine di ottenere una maggiore coerenza con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale regionale. In particolare all'amministrazione comunale:</p> <ul style="list-style-type: none">- è richiesto di verificare la compatibilità delle trasformazioni e delle azioni previste dalla variante con le prescrizioni relative ai beni paesaggistici contenute	<ul style="list-style-type: none">- si ritiene necessario da parte del proponente verificare quanto richiesto dal competente settore regionale in relazione alla compatibilità con le prescrizioni del PIT. 



<p>nell'integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico di cui alla DCRT n.58/2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viene ricordato che la variante adottata in esame è soggetta alle procedure di cui all'art.222 e seguenti della LRT 65/2014 ed in particolare (vedi art.227 stessa legge regionale) per previsioni di impegni di suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, come definito all'art.224, viene ricordata la procedura di approvazione ed il preventivo parere obbligatorio non vincolante della conferenza di copianificazione. 	<p>Quanto sopra anche in ragione del fatto che nel R.A. si dichiara che la proposta di variante è coerente con l'integrazione al PIT con valenza di Piano P.P. ma non relaziona circa le verifiche effettuate.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla base dei contenuti del contributo regionale ed ai fini della successiva approvazione della variante in esame, si ricorda al Comune di attenersi alle procedure citate e previste dalla LRT 65/2014 (conferenza di copianificazione).
--	---

Documento n. 03 ARPAT – Dipartimento di Grosseto: nota acquisita al prot. prov. n. 10148 del 19/01/2015

La nota ARPAT del 16/01/2015, acquisita al prot. prov. n. 10148 del 19/01/2015, ha fornito i seguenti contributi qui di seguito integralmente riportati:

- In recepimento dell'osservazione espressa nel nostro precedente contributo istruttorio, prot. n. 74244 del 03/11/2014 ("la distanza di 200 m dei ricoveri degli animali dalle abitazioni, potrebbe non essere sufficiente ad evitare disagi alla popolazione residente nelle vicinanze"), l'articolo 60.5.I delle NTA riporta che i ricoveri per gli animali dovranno essere localizzati lontano da recettori sensibili, nel rispetto dei limiti fissati dal PCCA, e comunque ad una distanza minima di 500 m dai centri abitati e di 300 m da qualsiasi edificio con destinazione d'uso residenziale. Si prende atto di quanto indicato. Non vi sono ulteriori osservazioni relativamente agli argomenti ambientali di cui all'Allegato 2 della LR 10/10 e smi

La nota ARPAT da atto delle modifiche apportate alla disciplina del RU a seguito del contributo fornito dalla stessa agenzia in sede di consultazione preliminare.

Documento n. 04 dell'Acquedotto del Fiora S.p.A.: nota acquisita al prot. prov. n. 12699 del 21/01/2015

La nota dell'Acquedotto del Fiora S.p.A. è pervenuta dopo la scadenza dei termini di consultazione (termine ultimo per la presentazione di osservazioni il 17/01/2015), ciò nonostante viene presa in considerazione nella presente istruttoria per verificarne la rilevanza sotto i profili ambientali. La nota è distinta in due osservazioni:

- Le prime osservazioni, che riguardano la rete di acquedotto e la disponibilità idrica, non palesano problematiche riferite alla disponibilità idrica. La società di gestione comunque ricorda che in caso risulti necessario l'allaccio al pubblico acquedotto dovrà essere richiesto parere di accesso al Sistema Idrico Integrato nel quale sarà verificata l'esigenza di interventi all'attuali infrastrutture che saranno a carico dei privati.
- Le seconde osservazioni riguardano la rete fognaria ed il trattamento dei reflui. In questo caso viene espresso un parere positivo tenuto conto della natura e dei contenuti della variante; viene comunque ricordato che qualora venissero realizzati interventi che necessitano di un collegamento al comparto fognatura e depurazione del Sistema Idrico Integrato, la società di gestione si riserva di esprimere ulteriori e specifici pareri e nulla osta.

Entrambe le osservazioni dell'Acquedotto del Fiora S.p.A. contengono valutazioni positive rispetto ai contenuti generali della variante in esame e forniscono indicazioni circa la successiva fase valutativa qualora necessaria in relazione alla natura degli interventi che risultassero conseguenti all'attuazione delle previsioni.

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

Documento n. 05 Provincia di Grosseto – Area Pianificazione e Gestione Territoriale - Servizio Sviluppo del Territorio ed energie rinnovabili – UP Strumenti e Atti. Nota interna prot. 21248 del 29/12/2014

La U.P. Strumenti a Atti ha fornito contributi relativamente ai contenuti dell'art.60.5 delle norme del RU come qui di seguito integralmente riportate:

- La norma è stata integrata prevedendo la demolizione di tutte le strutture realizzate e dei relativi impianti e messa in pristino delle aree al momento della cessazione dell'attività amatoriale, ma solo relativamente alle strutture per il ricovero di animali domestici e di bassa corte (potrebbe trattarsi di un errore di editing, considerato quanto evidenziato nella relazione tecnico illustrativa circa la necessita di controllare la dismissione delle strutture in genere al termine dell'attività di custodia degli animali). Pertanto, come già evidenziato nella fase preliminare di V.A.S., si ritiene opportuno riferire tale disposizione anche alle strutture relative al ricovero di animali domestici di affezione;
- Inoltre si suggerisce di rivalutare il numero massimo di animali domestici di affezione (n.50) previsto dalla norma, in quanto, se riferito ad ogni singola struttura, sembra eccessivo rispetto alle finalità amatoriali di custodia degli animali.

- Il contributo fornisce i riferimenti da seguire negli aspetti urbanistico-territoriali da parte del proponente eliminando le attuali discrasie o "errori di editing" presenti nell'art.60.5 delle norme del RU, a cui è opportuno attenersi

- si ritiene di accogliere il suggerimento, sul numero massimo previsto di animali da affezione, riducendo il numero, ritenuto eccessivo quantomeno ai fini dell'impatto acustico

Per tutto quanto in precedenza espresso il **Nucleo Unificato Provinciale di Valutazione e Verifica** della Provincia di Grosseto, viste le disposizioni di cui all'art.26 della L.r.t n. 10/2010 e s.m.i.,
esprime il seguente parere motivato:

Il Rapporto Ambientale relativo alla proposta di Variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione ed alle tavole 15-16 del vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Massa Marittima, risponde nel complesso ai contenuti richiesti dall'art.24 della LRT n.10/2010 e s.m.i.. Al fine di contribuire al miglioramento ed alla sostenibilità generale degli interventi di previsione, si evidenziano i seguenti elementi di attenzione, articolati in base ai soggetti ed alla tipologia di approfondimento richiesto, dei quali il Proponente, ai sensi dell'art.27 della LRT n. 10/2010 e s.m.i., dovrà tenere conto con modalità che dovranno essere esplicitate nella Dichiarazione di sintesi:

- elementi di attenzione, forniti dalla Regione Toscana - Toscana – Settore Pianificazione Territoriale (vedi documento n.2 delle consultazioni, nota acquisita al prot. prov. n. 10054 del 16/01/2015), circa la coerenza della proposta di previsione con ordine al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano paesistico, adottato con DCRT 2 Luglio 2014, n.58: si ritiene utile che il proponente relazioni circa le valutazioni di coerenza in quanto non propriamente espresse nel Rapporto Ambientale;

- elementi di attenzione costituiti dalle considerazioni sulle osservazioni/contributi/pareri accolte di cui alla "tabella A" riportata in precedenza, documento n. 05 (Provincia di Grosseto – Area Pianificazione e Gestione Territoriale - Servizio Sviluppo del Territorio ed energie rinnovabili – UP Strumenti e Atti. Nota interna prot. 21248 del 29/12/2014). Si richiede al proponente di tenere conto delle indicazioni e suggerimenti forniti;

Si evidenzia inoltre per finalità attinenti alla procedura di approvazione della variante in esame quanto segue:

- in considerazione che la variante non è supportata da indagini geologiche occorre che negli atti comunali sia dato atto del rispetto delle procedure previste all'art.5, c.2 del DPGRT n. 53/R/2011 (... nei casi previsti dall'articolo 3, comma 4, del Regolamento, il responsabile del procedimento certifica che non è necessario effettuare le indagini geologiche ed indica gli estremi del precedente deposito in relazione all'ambito interessato, utilizzando il modulo approvato con decreto del dirigente regionale competente..).



- la Regione – Settore Pianificazione Territoriale con nota acquisita al prot. prov. n. 10054 del 16/01/2015 ha ricordato che la variante adottata in esame è soggetta alle procedure di cui all'art.222 e seguenti della LRT 65/2014 ed in particolare (vedi art.227 stessa legge regionale) per previsioni di impegni di suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, come definito all'art.224, viene ricordata la procedura di approvazione ed il preventivo parere obbligatorio non vincolante della conferenza di copianificazione.

Il Presidente
Arch. Lucia Gracili

Il Componente Dirigente
Dott. Giampiero Sammuri

ASSENTE

Il Componente Tecnico Esperto
Arch. Elisabetta Lenzi

Il segretario verbalizzante
Dott. Riccardo Cinelli

Grosseto il 03Febbraio 2015

